



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. Del.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione tariffe TASI per l'anno 2015.

L'anno **duemila quindici** il giorno **diciassette del** mese di **Luglio** alle **ore 19,30** in San Calogero e nel Palazzo Municipale, nella solita sala delle adunanze, convocato con apposito avviso notificato agli interessati dal messo comunale, si è riunito, per determinazione del Presidente che fissa la data della riunione del Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica, sessione d'urgenza.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima adunanza, risultano presenti il Sindaco

Avv. Nicola Brosio

e i signori consiglieri:

Ventrici Natale Domiziano
Sposaro Gregorio
Varone Sandro
Bertuccio Santo
Zinnà Antonio
Zinnà Maria Concetta
Calabria Antonio
Cocciolo Giuseppe
Maruca Giuseppe
Preiti Giuseppe
Stagno Gaudenzio
Zinnà Vincenzo

Presente	Assente
si	
si	
si	
si	
	si
si	
si	
si	
	si
	si
si	
	si

per un totale di n° 09 presenti su n° 13 componenti il Consiglio comunale e n° 13 in carica.

Risulta ____ presente l'Assessore esterno Occhiato Maria Concetta, senza diritto di voto

Partecipa il Segretario comunale **Dott. Domenico ARENA** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Assume la Presidenza il sig. **Calabria Antonio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 22/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 43 c. 2 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 42 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2014
Illuminazione pubblica	€ 240.000,00
Gestione rete stradale	€ 8.000,00
Servizi cimiteriali	€ 17.500,00
Canile	€ 22.000,00
Servizi di polizia locale	€ 61.000,00
Totale	€ 348.500,00

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/07/2015,, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Aliquota ordinaria di base	0,96%
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);	0,40%

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7)	0,25 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE cat A1 A8 A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7)	0,20 PER CENTO
ALIQUOTA PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTI	0,10 PER CENTO

TENUTO CONTO che le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147.

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 140.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 40%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI	€ 140.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	€ 348.500,00
Percentuale di finanziamento dei costi	40%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Considerata l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presente atto deliberativo;

Visti gli artt. 42, comma 2, lett. b) e 49, 1° comma, 147/bis e 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO:

- il T.U. 267/2000;
- il D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e s.m.i;
- la Legge 27.12.2006 n.296 art.1, commi 142, 143 e 144;
- l'art.40 del D.L. 01.10.2007 n.159 convertito nella L.29.11.2007 n.222;
- gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T. U. E. L., D. Lgs 267/2000 sotto il profilo tecnico e contabile,

Con voti n. 09 favorevoli, astenuti n.// e n. // contrari, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
- 2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2015:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 0,25 PER CENTO
(nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE cat A1 A8 A9 e relative 0,20 PER CENTO
pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7)

**ALIQUOTA PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE
IMPONIBILI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTI**

0,10 PER CENTO

- 3) Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 40%;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica "IUC";
- 5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- 7) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. og favorevoli, astenuti n.// e n. // contrari, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N.267.

(Originale firmato agli atti)



COMUNE DI SAN CALOGERO

(89842-Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA di deliberazione della Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione tariffe TASI per l'anno 2015.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li _____

Il Responsabile di Area

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .

San Calogero, li _____

Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li 15/07/2015 _____

Il Responsabile di Area

F.to Dott. Giovanni BALDO

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ing. Antonio CALABRIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico ARENA

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio in data 24/07/2015

è divenuta esecutiva in data 24/07/2015

San Calogero 24/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico ARENA

E' Copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

Lì.....24/07/2015.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico ARENA